

Delibera n. 31/2017

Revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas - periodo tariffario 2016-2019. Chiusura del procedimento per la risoluzione della controversia di cui alle delibere n. 99/2016 e n. 100/2016.

L'Autorità, nella sua riunione del 2 marzo 2017

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, ed in particolare gli articoli 6 (“Consultazione e ricorsi”) e 11 (“Autorità di vigilanza indipendente”);
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante “*Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”, ed in particolare i capitoli 3, 4, 5 e 6 del Modello 2 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato, aventi ad oggetto:
- la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
 - l'informativa da parte del gestore e dei vettori;
 - l'esito della consultazione;
 - le procedure di ricorso in caso di mancato accordo e l'attività di vigilanza dell'Autorità;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell'Autorità al prot. 3380/2016 del 5 maggio 2016, con cui la Società So.G.Aer. S.p.A. (di seguito: SOGAER), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto civile “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 12 maggio 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2016-2019, in applicazione del Modello;
- VISTA** la delibera n. 55/2014 dell'11 maggio 2016, con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento di verifica della conformità al Modello della proposta presentata da SOGAER;
- VISTE** le note prot. 3152/PR/DA/is, prot. 3158/DG/DA/is, prot. 3159/DG/DA/is tutte del 29 luglio 2016, assunte agli atti dell'Autorità ai prot. 5588/2016 e 5589/2016 del 2 agosto 2016 (e relativi allegati), con cui SOGAER ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando tra l'altro:

- che *“sulla proposta definitiva non è stata conseguita una intesa sostanziale con gli Utenti Aeroportuali”*;
- l'applicazione, salvo diverso avviso dell'Autorità, di tali corrispettivi a partire dal 1 ottobre 2016;

VISTE

le delibere n. 99/2016 del 12 agosto 2016 e n. 100/2016 del 1° settembre 2016, con le quali l'Autorità ha avviato il procedimento per la risoluzione della controversia per mancato accordo sui diritti aeroportuali, ai sensi del paragrafo 6.2.2 del Modello, relativamente ai seguenti ricorsi, riunendone la trattazione:

- Assaereo (Associazione Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo) il 5 agosto 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5886/2016;
- IATA (International Air Transport Association) il 9 agosto 2015, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5930/2016;
- IBAR (Italian Board Airline Representatives) l'11 agosto 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5992/2016;
- Ryanair DAC (già Ryanair Ltd.) il 26 agosto 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 6190/2016;

VISTA

la delibera n. 144/2016 del 2 dicembre 2016, con la quale, osservato che nell'ambito del procedimento per la risoluzione della controversia risultava opportuno tenere conto dell'eventuale intesa, sulla proposta emendata presentata dal gestore, raggiunta tra le parti ricorrenti, SOGAER e gli utenti aeroportuali con le modalità e tempistiche individuate dal responsabile del procedimento, l'Autorità:

- ha prorogato al 5 febbraio 2017 il termine di conclusione del procedimento per la risoluzione della controversia per mancato accordo sui diritti aeroportuali dell'Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas - periodo tariffario 2016-2019, di cui alle delibere n. 99/2016 del 12 agosto 2016 e n. 100/2016 del 1° settembre 2016;
- ha richiesto a SOGAER di formulare una proposta tariffaria emendata che tenesse conto di una serie di indicazioni riguardanti la quantificazione del Capitale investito netto all'anno base, il computo degli oneri diversi di gestione, il tasso di remunerazione del capitale investito e le modalità di adozione di eventuali basket tariffari ai sensi del paragrafo 7.2.2 del Modello;
- ha prescritto che tale proposta tariffaria emendata fosse trasmessa da SOGAER agli utenti aeroportuali, ai soggetti ricorrenti ed all'Autorità;

VISTA

la proposta tariffaria emendata, presentata da SOGAER in data 9 gennaio 2017, assunta agli atti dell'Autorità ai prot. da 69/2017 a 83/2017;

VISTO

il verbale dell'audizione, tenutasi in data 26 gennaio 2017 presso la sede dell'Autorità, alla presenza delle parti ricorrenti, di SOGAER e degli utenti aeroportuali, su convocazione del Responsabile del procedimento (prot. 137/2017 dell'11 gennaio 2017), anche al fine di esperire un tentativo per il raggiungimento di una intesa sulla

materia oggetto delle istanze di ricorso, avendo come base la citata proposta tariffaria emendata;

RILEVATO

che, nell'ambito della suddetta audizione:

- SOGAER, tenuto conto delle osservazioni emerse e nell'ottica di favorire una razionalizzazione tariffaria tale da consentire un miglior utilizzo della capacità aeroportuale, ha inteso assecondare la richiesta di una parte degli utenti sottponendo agli stessi, direttamente nel corso della seduta, un basket tariffario, con rimodulazione delle tariffe relative ai prodotti approdo/decollo, merci, passeggeri e sosta;
- i vettori Alitalia, AirOne, Meridiana, Lufthansa, Air Berlin, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss si sono espressi favorevolmente sulla proposta tariffaria conseguente all'applicazione del suddetto basket, mentre i vettori Ryanair e Easyjet hanno dichiarato il proprio voto contrario;
- il Responsabile del procedimento ha quindi dichiarato chiusa l'audizione con il raggiungimento di un accordo tra gestore e vettori, fatta salva ogni ulteriore verifica di conformità della proposta tariffaria oggetto della predetta votazione, rispetto alle vigenti norme di settore;

VISTA

la nota pervenuta in data 26 gennaio 2017, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 527/2017, con la quale Ryanair, tra l'altro, ha contestato il *"valore legale dell'accordo scaturito tra Assaereo, IBAR e SOGAER a seguito dell'illegale e discriminatoria applicazione della modulazione tariffaria"*;

VISTA

la nota prot. 537/2017 del 27 gennaio 2017, con la quale gli Uffici hanno richiesto a SOGAER, con riferimento alla proposta derivante dall'applicazione del citato basket tariffario, gli elementi necessari alle verifiche:

- sulla corretta applicazione del modello tariffario adottato;
- sulla conformità ai principi sanciti dall'articolo 80, comma 1, del d.l. 1/2012;

VISTA

la nota del 30 gennaio 2017, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 614/2017, con la quale SOGAER ha dato riscontro alla richiesta degli Uffici;

VISTA

la nota prot. 717/2017 del 3 febbraio 2017, con la quale gli Uffici:

- hanno comunicato a SOGAER che l'applicazione di detto basket tariffario risultava configurare la potenziale violazione dei principi di "ragionevolezza" e "non discriminazione" sanciti dall'articolo 80, comma 1, lettere a) e c), del d.l. 1/2012, in quanto i risultati delle verifiche effettuate hanno evidenziato che un numero ristretto di utenti aeroportuali avrebbe beneficiato di eccessivi vantaggi economici scaturenti dall'applicazione del basket, con effetti negativi nei confronti del resto degli utenti;
- in previsione della chiusura del procedimento di risoluzione della controversia, hanno invitato la stessa SOGAER a predisporre una proposta tariffaria ulteriormente emendata, applicando alcuni correttivi a tutela della conformità ai predetti principi;

- VISTA** la delibera n. 17/2017 del 3 febbraio 2017, con la quale l'Autorità ha disposto la proroga al 6 marzo 2017 del termine di conclusione del procedimento per la risoluzione della controversia di cui alle delibere n. 99/2016 e n. 100/2016;
- VISTA** la nota prot. 671/VPR/DA/mm del 13 febbraio 2017, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 884/2017, con la quale SOGAER, nel dare riscontro all'invito degli Uffici, ha trasmesso all'Autorità una proposta tariffaria ulteriormente emendata;
- VISTA** la nota prot. 905/2017 del 14 febbraio 2017 con la quale, a seguito delle verifiche svolte dagli Uffici sulla proposta trasmessa da SOGAER in data 13 febbraio 2017, gli stessi hanno trasmesso alle parti ricorrenti tale ultima proposta tariffaria, richiedendo loro di formulare le proprie osservazioni in merito;
- VISTE** le osservazioni conseguentemente pervenute:
- da Ryanair, che con nota ART/CAG/17022/02/MG del 21 febbraio 2017 (prot. ART 1049/2017) ha rilevato che SOGAER:
 - “non dimostra la domanda aggregata e pertinenza nelle tariffe”;
 - “propone una sovvenzione incrociata anti-competitiva”;
 - “promuove un comportamento inefficiente”;
 - “sovvenziona illecitamente rotte sotto ‘oneri di servizio pubblico’”;
 - da Assaereo, IATA, IBAR, congiuntamente, che con nota del 21 febbraio 2017, (prot. ART 1089/2017), hanno espresso:
 - la necessità di salvaguardare “l'esito delle votazioni avvenute in corso di audizione così come sempre avvenuto nel corso di altre audizioni nel corso degli ultimi anni”;
 - il convincimento che l'utilizzo del meccanismo del basket tariffario, finalizzato a recepire le istanze dei vettori, “ha rappresentato in tutti i procedimenti svolti l'unica via percorribile per giungere ad un'intesa tra vettori e gestori aeroportuali”;
 - riserve circa “le criticità evidenziate nella citata nota del 14 febbraio 2016 in ordine alla presunta violazione dei principi di ‘ragionevolezza’ e ‘non discriminazione’”;
- RITENUTO** con riferimento alle predette osservazioni, che:
- la rimodulazione delle tariffe “approdo/decollo”, “merci”, “imbarco passeggeri” e “sosta”, realizzata da SOGAER attraverso l'utilizzo del basket tariffario, alla luce del combinato disposto dei paragrafi da 7.2.1 a 7.2.3 del pertinente Modello, appare ad esso conforme, in quanto:
 - i servizi accorpati tariffariamente risultano rivolti alla generalità degli Utenti, e si rivolgono a categorie omogenee di utenti serviti;
 - l'articolazione tariffaria conseguente all'accorpamento, come attestato dal Gestore nel corso dell'audizione e desumibile dalla documentazione a supporto della proposta pervenuta in data 13 febbraio 2017, risulta finalizzata ad un

miglior utilizzo della capacità aeroportuale, in quanto orientata a favorire l’attrazione di nuovi operatori nonché a conseguire la fidelizzazione di vettori mediante la creazione, qualora possibile, di basi operative presso l’aeroporto;

- il basket prospettato dal Gestore risulta conforme al principio di assoggettamento unitario al meccanismo del *price-cap* di più servizi;
- b) gli obiettivi di ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture, rappresentati da SOGAER a fondamento della proposta pervenuta in data 13 febbraio 2017, alla luce delle peculiari condizioni infrastrutturali e di contesto riscontrabili presso lo scalo di Cagliari Elmas, appaiono conformi al principio di efficienza produttiva della gestione;
- c) l’applicazione del basket tariffario proposto da SOGAER nel corso dell’audizione del 26 gennaio 2016 ed il recepimento dei correttivi segnalati dagli Uffici in data 3 febbraio 2017, come compendiati nella proposta pervenuta in data 13 febbraio 2017, rispondono ai principi di “ragionevolezza” e “non discriminazione” sanciti dall’art. 80, comma 1, lettere a) e c), del d.l. 1/2012, in quanto consentono di:
 - preservare gli obiettivi di ottimizzazione della capacità aeroportuale dichiarati dal Gestore in sede di audizione;
 - attenuare l’impatto economico derivante dall’applicazione del basket tariffario per la larghissima maggioranza dei vettori operanti nell’aeroporto;
 - mantenere pressoché costanti i rapporti numerici fra gli importi medi unitari a passeggero, stimati in riferimento ai principali quattro vettori operanti sullo scalo;
 - salvaguardare gli aspetti essenziali dell’intesa raggiunta dal Gestore con la maggioranza degli utenti, mantenendo inalterati i livelli tariffari di approdo/decollo definiti, da ultimo, in sede di consultazione;
- d) alla luce del contesto normativo di riferimento, l’applicazione del basket non appare configurare una sovvenzione illecita di rotte soggette a monopolio retribuito, in quanto l’intervenuto innalzamento del diritto di “imbarco passeggeri” determina un impatto neutro sui conti del vettore (che lo sostiene e lo riaddebita all’utente finale), rimanendo a carico della compensazione pubblica solo l’eventuale differenziale tra i costi complessivi afferenti all’intera rotta ed i ricavi da traffico, comprensivi del menzionato diritto;

RILEVATO che il livello dei diritti risultante dalla proposta pervenuta in data 13 febbraio 2017 risulta orientato alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso;

CONSIDERATO che:

- il livello dei diritti per l’intero periodo tariffario deve essere ricalcolato, applicando il livello tariffario presentato da SOGAER in data 13 febbraio 2017, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 15 maggio 2017, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
- il recupero della differenza tra i ricavi già maturati nel periodo transitorio, come

risultanti dall'applicazione al traffico effettivo del livello provvisorio dei diritti (di cui al punto 6 della delibera n. 100/2016 del 1° settembre 2016), ed i ricavi effettivamente spettanti, come risultanti dall'applicazione del livello definitivo dei diritti al medesimo traffico, deve essere effettuato secondo quanto previsto al paragrafo 6.2.6, punti 2, 3 e 4 del pertinente Modello;

VISTA la relazione istruttoria prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la chiusura, nei termini di cui in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, del procedimento per la risoluzione della controversia relativa al mancato accordo sui diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari Elmas - periodo tariffario 2016-2019, di cui alle delibere n. 99/2016 del 12 agosto 2016 e n. 100/2016 del 1° settembre 2016;
2. di prescrivere a So.G.Aer. S.p.A.:
 - a) l'applicazione, con entrata in vigore in data 15 maggio 2017, del livello dei diritti relativi alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali presentata dalla stessa in data 13 febbraio 2017, e allegata alla presente delibera;
 - b) il ricalcolo, a partire dal 1° ottobre 2016 e fino al 14 maggio 2017, della differenza tra i ricavi già maturati nel periodo transitorio, come risultanti dall'applicazione al traffico effettivo del livello provvisorio dei diritti (di cui al punto 6 della delibera n. 100/2016 del 1° settembre 2016), ed i ricavi effettivamente spettanti, come risultanti dall'applicazione al medesimo traffico del livello dei diritti di cui alla lettera a);
 - c) l'effettuazione, a valere sulla residua durata del periodo tariffario 2016-2019 – così come previsto dal Modello al paragrafo 6.2.6 punto 2 – del recupero del saldo (positivo o negativo), conseguente all'applicazione del calcolo di cui alla lettera b);
 - d) la fornitura all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 punto 3 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, di un'ampia e documentata informazione riguardo alle modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) di cui alla lettera c);
3. l'inottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 2 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. gli Uffici dell'Autorità provvederanno ad effettuare le verifiche di competenza sulla corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettere b) e c), del d.l. 201/2011;

5. il presente provvedimento è notificato a mezzo PEC a So.G.Aer. S.p.A., Associazione Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo, International Air Transport Association, Italian Board Airline Representatives e Ryanair DAC (già Ryanair Ltd.) e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 2 marzo 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi